



Prefettura di Bari

Area V – Protezione Civile, Difesa Civile e Soccorso Pubblico

Alla	Regione Puglia c.a. Presidente della Giunta c.a. Ass. Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale
Alla	Città Metropolitana di Bari c.a. Sig. Sindaco Metropolitano
Ai	Sigg. Sindaci e Commissari dei Comuni della Città Metropolitana di Bari
e, p.c. Al	MIUR – DGEFID – Dir. Gen. Per Interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale – Ufficio III - ROMA
Al	MIUR – Ufficio Scolastico Regionale - Puglia
Al	MIUR – Ufficio Scolastico Metropolitano - Bari
Alla	Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Puglia
Al	Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bari
All'	ANCI Puglia
Ai	Sigg. Rettori di Politecnico e Università
Ai	Sigg. Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della Città Metropolitana di Bari
All'	Osservatorio sull'edilizia Scolastica
All'	ANCI – Puglia
All'	UPI – Puglia
All'	Agenzia del Demanio
Al	Provveditorato OO.PP.

Oggetto: Richiesta di interventi strutturali, impiantistici e di manutenzione ordinaria / straordinaria atti a garantire le necessarie condizioni di sicurezza degli edifici scolastici (aule e/o laboratori o palestre) – richieste di documentazione obbligatoria di conformità e sicurezza delle strutture scolastiche. Rif. Circolare MIUR – ISR prot. n. 8778 del 21/03/2018 – Rif. DM Interno 21-03-2018 (G.U. n. 74 29-03-2018).

Si richiama l'attenzione sull'allegata circolare dell'Ufficio Scolastico Regionale, prot. n. 8778 del 21/03/2018, relativa alle richieste di interventi per garantire le condizioni di sicurezza degli edifici scolastici.



Prefettura di Bari

Area V – Protezione Civile, Difesa Civile e Soccorso Pubblico

Al riguardo, si sottolinea l'importanza di quanto già previsto dal DM 21-03-2018 in riferimento all'adeguamento degli edifici scolastici alle prescrizioni del DM 26/08/1992 (norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica), secondo i livelli di priorità di seguito indicati:

Livello di priorità a)

7.1. Impianto elettrico di sicurezza.

(...)

L'impianto elettrico di sicurezza deve alimentare le seguenti utilizzazioni, strettamente connesse con la sicurezza delle persone:

- a) illuminazione di sicurezza, compresa quella indicante i passaggi, le uscite ed i percorsi delle vie di esodo che garantisca un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux;
- b) impianto di diffusione sonora e/o impianto di allarme.

8. Sistemi di allarme.

8.0. Generalità.

Le scuole devono essere munite di un sistema di allarme in grado di avvertire gli alunni ed il personale presenti in caso di pericolo.

Il sistema di allarme deve avere caratteristiche atte a segnalare il pericolo a tutti gli occupanti il complesso scolastico ed il suo comando deve essere posto in locale costantemente presidiato durante il funzionamento della scuola.

8.1. Tipo di impianto.

Il sistema di allarme può essere costituito, per le scuole di tipo 0-1-2, dallo stesso impianto a campanelli usato normalmente per la scuola, purché venga convenuto un particolare suono.

Per le scuole degli altri tipi deve essere invece previsto anche un impianto di altoparlanti (13).

9.2. Estintori.

Devono essere installati estintori portatili di capacità estinguente non inferiore 13 A, 89 B, C di tipo approvato dal Ministero dell'interno in ragione di almeno un estintore per ogni 200 m² di pavimento o frazione di detta superficie, con un minimo di due estintori per piano.

10. Segnaletica di sicurezza.

Si applicano le vigenti disposizioni sulla segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzata alla sicurezza antincendi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 524 (Gazzetta Ufficiale n. 218 del 10 agosto 1982) (15).

12. Norme di esercizio.

A cura del titolare dell'attività dovrà essere predisposto un registro dei controlli periodici ove sono annotati tutti gli interventi ed i controlli relativi all'efficienza degli impianti elettrici, dell'illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo, delle aree a rischio specifico e dell'osservanza della limitazione dei carichi d'incendio nei vari ambienti dell'attività.

Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controlli da parte dell'autorità competente.

12.0. Deve essere predisposto un piano di emergenza e devono essere fatte prove di evacuazione, almeno due volte nel corso dell'anno scolastico.

12.1. Le vie di uscita devono essere tenute costantemente sgombre da qualsiasi materiale.

12.2. È fatto divieto di compromettere la agevole apertura e funzionalità dei serramenti delle uscite di sicurezza, durante i periodi di attività della scuola, verificandone l'efficienza prima dell'inizio delle lezioni.

12.3. Le attrezzature e gli impianti di sicurezza devono essere controllati periodicamente in modo da assicurarne la costante efficienza.

12.4. Nei locali ove vengono depositate o utilizzate sostanze infiammabili o facilmente combustibili è fatto divieto di fumare o fare uso di fiamme libere.

12.5. I travasi di liquidi infiammabili non possono essere effettuati se non in locali appositi e con recipienti e/o apparecchiature di tipo autorizzato.



Prefettura di Bari

Area V – Protezione Civile, Difesa Civile e Soccorso Pubblico

12.6. Nei locali della scuola, non appositamente all'uopo destinati, non possono essere depositati e/o utilizzati recipienti contenenti gas compressi e/o liquefatti. I liquidi infiammabili o facilmente combustibili e/o le sostanze che possono comunque emettere vapori o gas infiammabili, possono essere tenuti in quantità strettamente necessarie per esigenze igienico-sanitarie e per l'attività didattica e di ricerca in corso come previsto al punto 6.2.

12.7. Al termine dell'attività didattica o di ricerca, l'alimentazione centralizzata di apparecchiature o utensili con combustibili liquidi o gassosi deve essere interrotta azionando le saracinesche di intercettazione del combustibile, la cui ubicazione deve essere indicata mediante cartelli segnaletici facilmente visibili.

12.8. Negli archivi e depositi, i materiali devono essere depositati in modo da consentire una facile ispezionabilità, lasciando corridoi e passaggi di larghezza non inferiore a 0,90 m.

12.9. Eventuali scaffalature dovranno risultare a distanza non inferiore a m 0,60 dall'intradosso del solaio di copertura.

12.10. Il titolare dell'attività deve provvedere affinché nel corso della gestione non vengano alterate le condizioni di sicurezza. Egli può avvalersi per tale compito di un responsabile della sicurezza, in relazione alla complessità e capienza della struttura scolastica.

Livello di priorità b)

6.1. Spazi per esercitazioni.

Vengono definiti spazi per esercitazioni tutti quei locali ove si svolgano prove, esercitazioni, sperimentazioni, lavori, ecc. connessi con l'attività scolastica.

Gli spazi per le esercitazioni ed i locali per depositi annessi devono essere ubicati ai piani fuori terra o al 1° interrato, fatta eccezione per i locali ove vengono utilizzati gas combustibili con densità superiore a 0,8 che devono essere ubicati ai piani fuori terra senza comunicazioni con i piani interrati.

Indipendentemente dal tipo di materiale impiegato nella realizzazione, le strutture di separazione devono avere caratteristiche di resistenza al fuoco valutate secondo le prescrizioni e le modalità di prova stabilite nella circolare del Ministero dell'interno n. 91 del 14 settembre 1961.

Il dimensionamento degli spessori e delle protezioni da adottare per i vari tipi di materiali nonché la classificazione dei locali in funzione del carico di incendio, vanno determinati con le tabelle e con le modalità specificate nella circolare n. 91 citata.

Le predette strutture dovranno comunque essere realizzate in modo da garantire una resistenza al fuoco di almeno REI 60.

Le comunicazioni tra il locale per esercitazioni ed il locale deposito annesso, devono essere munite di porte dotate di chiusura automatica aventi resistenza al fuoco almeno REI 60.

Nei locali dove vengono utilizzate e depositate sostanze radioattive e/o macchine radiogene è fatto divieto di usare o depositare materiali infiammabili.

Detti locali debbono essere realizzati in modo da consentire la più agevole decontaminazione ed essere predisposti per la raccolta ed il successivo allontanamento delle acque di lavaggio o di estinzione di principi di incendio.

Gli spazi per le esercitazioni dove vengono manipolate sostanze esplosive e/o infiammabili devono essere provvisti di aperture di aerazione, permanente, ricavate su pareti attestata all'esterno di superficie pari ad 1/20 della superficie in pianta del locale.

Qualora vengano manipolati gas aventi densità superiore a 0,8 delle predette aperture di aerazione, almeno 1/3 della superficie complessiva deve essere costituito da aperture, protette con grigliatura metallica, situate nella parte inferiore della parete attestata all'esterno e poste a filo pavimento.

Le apparecchiature di laboratorio alimentate a combustibile gassoso devono avere ciascun bruciatore dotato di dispositivo automatico di sicurezza totale che intercetti il flusso del gas in mancanza di fiamma.

6.2. Spazi per depositi.

Vengono definiti «spazi per deposito o magazzino» tutti quegli ambienti destinati alla conservazione di materiali per uso didattico e per i servizi amministrativi.

Prefettura Bari - Protezione Civile - Prot. Uscita N.0064086 del 19/10/2018



Prefettura di Bari

Area V – Protezione Civile, Difesa Civile e Soccorso Pubblico

I depositi di materiali solidi combustibili possono essere ubicati ai piani fuori terra o ai piani 1° e 2° interrati. Indipendentemente dal tipo di materiale impiegato nella realizzazione le strutture di separazione devono avere caratteristiche di resistenza al fuoco valutate secondo le prescrizioni e le modalità di prova stabilite nella circolare del Ministero dell'interno n. 91 del 14 settembre 1961.

Il dimensionamento degli spessori e delle protezioni da adottare per i vari tipi di materiali nonché la classificazione dei depositi in funzione del carico di incendio, vanno determinati secondo le tabelle e con le modalità specificate nella circolare n. 91 citata.

Le predette strutture dovranno comunque essere realizzate in modo da garantire una resistenza al fuoco di almeno REI 60.

L'accesso al deposito deve avvenire tramite porte almeno REI 60 dotate di congegno di autochiusura.

La superficie massima lorda di ogni singolo locale non può essere superiore a:

- 1000 m² per i piani fuori terra;
- 500 m² per i piani 1° e 2° interrato.

I suddetti locali devono avere apertura di aerazione di superficie non inferiore ad 1/40 della superficie in pianta, protette da robuste griglie a maglia fitta.

Il carico di incendio di ogni singolo locale non deve superare i 30 kg/m²; qualora venga superato il suddetto valore, nel locale dovrà essere installato un impianto di spegnimento a funzionamento automatico.

Ad uso di ogni locale dovrà essere previsto almeno un estintore, di tipo approvato, di capacità estinguente non inferiore a 21 A, ogni 200 m² di superficie.

I depositi di materiali infiammabili liquidi e gassosi devono essere ubicati al di fuori del volume del fabbricato; lo stoccaggio, la distribuzione e l'utilizzazione di tali materiali devono essere eseguiti in conformità delle norme e dei criteri tecnici di prevenzione incendi. Ogni deposito dovrà essere dotato di almeno un estintore di tipo approvato, di capacità estinguente non inferiore a 21 A, 89 B, C ogni 150 m² di superficie.

Per esigenze didattiche ed igienico-sanitarie è consentito detenere complessivamente, all'interno del volume dell'edificio, in armadi metallici dotati di bacino di contenimento, 20 l di liquidi infiammabili.

6.4. Spazi per l'informazione e le attività parascolastiche.

Vengono definiti «spazi destinati all'informazione ed alle attività parascolastiche», i seguenti locali:

- auditori;
- aule magne;
- sale per rappresentazioni.

Detti spazi devono essere ubicati in locali fuori terra o al 1° interrato fino alla quota massima di - 7,50 m; se la capienza supera le cento persone e vengono adibiti a manifestazioni non scolastiche, si applicano le norme di sicurezza per i locali di pubblico spettacolo. Qualora, per esigenze di carattere funzionale, non fosse possibile rispettare le disposizioni sull'isolamento previste dalle suddette norme, le manifestazioni in argomento potranno essere svolte a condizione che non si verifichi contemporaneità con l'attività scolastica; potranno essere ammesse comunicazioni unicamente nel rispetto delle disposizioni di cui al punto 2.4.

6.6.1. Mense.

Locali destinati alla distribuzione e/o consumazione dei pasti.

Nel caso in cui a tali locali sia annessa la cucina e/o il lavaggio delle stoviglie con apparecchiature alimentate a combustibile liquido o gassoso, agli stessi si applicano le specifiche normative di sicurezza vigenti.

9.3. Impianti fissi di rilevazione e/o di estinzione degli incendi.

Limitatamente agli ambienti o locali il cui carico d'incendio superi i 30 kg/m², deve essere installato un impianto di rivelazione automatica d'incendio, se fuori terra, o un impianto di estinzione ad attivazione automatica, se interrato.

Prefettura Bari - Protezione Civile - Prot. Uscita N.0064086 del 19/10/2018

Livello di priorità c)

Tutte le rimanenti prescrizioni del D.M. 26/08/1992.



Prefettura di Bari

Area V – Protezione Civile, Difesa Civile e Soccorso Pubblico

Si ribadisce, inoltre, quanto previsto dagli artt. 3 e 4 del DPR n. 151/2011 (G.U. 22/09/2011 n. 221), che disciplina la semplificazione dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, con particolare riferimento a quanto segue:

- *“Gli enti ed i privati responsabili della attività” sono tenuti a richiedere al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco “l’esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio” al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco che “si pronuncia sulla conformità degli stessi alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi”;*
- *il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco “effettua controlli (...) volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. I controlli sono disposti anche con metodo a campione (...), in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l’esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti”.*

Si invitano, pertanto, gli Enti in indirizzo a fornire immediato riscontro a quanto richiesto dal MIUR – Ufficio Scolastico Regionale con la circolare prot. n. 8778 del 21/03/2018, con particolare riferimento alle indicazioni sin qui esplicitate, dandone notizia a questo ufficio.

p. Il Prefetto
Il Vice Prefetto Vicario
(Riflesso)

Prefettura Bari - Protezione Civile - Prot. Uscita N.0064086 del 19/10/2018



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico regionale per la Puglia

Direzione Generale

UFFICIO I

U.O. 2: PROGRAMMI E PROGETTI COMUNITARI, EDILIZIA SCOLASTICA E SVILUPPO DELL'OFFERTA FORMATIVA SUL TERRITORIO

Oggetto: Richiesta di interventi strutturali, impiantistici e di manutenzione ordinaria/straordinaria atti a garantire le necessarie condizioni di sicurezza degli edifici scolastici (aule, e/o laboratori o palestre) - Richieste di documentazione obbligatoria di conformità e sicurezza delle strutture scolastiche.

In questi ultimi mesi, numerose sono le segnalazioni che provengono dai dirigenti scolastici alle Amministrazioni comunali e provinciali competenti per territorio, relativamente agli adeguamenti strutturali e alla manutenzione interna ed esterna degli edifici adibiti ad uso scolastico, alla maggiore esigenza di locali ed arredi scolastici, alla riduzione delle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas Radon in ambiente confinato (L.R. n.30/2016) nonché all'efficienza degli impianti termici e idrico-fognari.

Oltre alle criticità di vario genere su esposte, insistenti nelle diverse scuole, i dirigenti scolastici continuano a segnalare a questa Direzione Generale la difficoltà a reperire e ricevere la documentazione di rito, tra cui si elencano le più richieste:

- Certificato di agibilità;
- Certificato di collaudo statico o di idoneità;
- Certificato di prevenzione incendi (CPI);
- Certificato di collaudo dell'impianto idrico antincendio;
- Progetto e dichiarazione di conformità degli impianti (D.M. 22 gennaio 2008, n. 37);
- Certificato di conformità alle barriere architettoniche (D.M. 14 giugno 1989, n. 236 e D.P.R. 24 luglio 19956, n. 503);
- Certificazione di collaudo scale di emergenza e porte REI;
- Documentazione relativa agli scarichi (Legge 10 maggio 1976, n. 319 e s.m.i.);
- Documentazione relativa alla centrale termica;
- Collaudo impianto termico (artt. 18 - 22 del D.M. 1/12/75);
- Verifica di impianto di messa a terra;
- Verifica di impianto di scariche atmosferiche.

A tal proposito, si rende necessario richiamare l'attenzione sugli obblighi di codeste Amministrazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro introdotti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, evidenziando inoltre che, per assicurare la necessaria "funzionalità della scuola dell'autonomia", non si può prescindere dalla disponibilità di strutture idonee, adeguate e sicure, atteso che le stesse strutture "...costituiscono elemento fondamentale ed integrante del sistema scolastico...", come precisato dalla legge n. 23/96 e che, a codeste Amministrazioni, la stessa legge, affida la competenza alla fornitura e manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici adibiti ad uso scolastico, il cui venir meno pregiudica sia la qualità del servizio, sia il regolare funzionamento delle stesse istituzioni scolastiche.

CASCIABANCO Isabella
Tel. 080/5506279 Email: isabella.casciabanco@istruzione.it

TORRE Michele
Tel. 080 5506256 Email: michele.torre1@istruzione.it



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico regionale per la Puglia

Direzione Generale

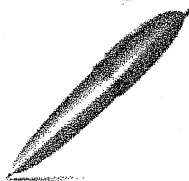
UFFICIO I

U.O. 2: PROGRAMMI E PROGETTI COMUNITARI, EDILIZIA SCOLASTICA E SVILUPPO DELL'OFFERTA FORMATIVA SUL TERRITORIO

Considerato, quindi, che gli edifici scolastici costituiscono un contesto che vede la presenza di docenti, studenti ed altre componenti scolastiche è necessario che tali strutture siano innanzitutto sicure, ma anche adatte alle attività che in esse si svolgono, comprese quelle più innovative che richiedono spazi e luoghi appositi.

A tal riguardo, si invitano le SS.LL. di voler adottare con urgenza, tutti gli interventi indispensabili a garantire il regolare funzionamento delle scuole, andando incontro, per quanto possibile, ai bisogni espressi in virtù di quello spirito di collaborazione istituzionale che può fattivamente garantire la qualità dell'offerta formativa del nostro sistema scolastico.

IL DIRETTORE GENERALE
Anna Cammalleri



Firmato digitalmente da
CAMMALLERI ANNA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588

Prefettura Bari - BA - Prot. Ingresso N.0024366 del 02/05/2018

CASCIABANCO Isabella
Tel. 080/5506279 Email: isabella.casciabanco@istruzione.it

TORRE Michele
Tel. 080 5506256 Email: michele.torre1@istruzione.it

Via S. Castromediano, 123 - 70126 - BARI
Web: www.pugliausr.gov.it - E-mail: direzione-puglia@istruzione.it - PEC: drpu@postacert.istruzione.it

**Ministero dell'interno****D.M. 21/03/2018****Applicazione della normativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché agli edifici e ai locali adibiti ad asili nido. Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 marzo 2018, n. 74.**EpigrafePremessaArt. 1. FinalitàArt. 2. Indicazioni programmatiche prioritarie per gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuolaArt. 3. Indicazioni programmatiche prioritarie per gli edifici ed i locali adibiti ad asili nidoArt. 4. Sicurezza sui luoghi di lavoro**D.M. 21 marzo 2018 ⁽¹⁾.****Applicazione della normativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché agli edifici e ai locali adibiti ad asili nido. ⁽²⁾**

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 marzo 2018, n. 74.

(2) Emanato dal Ministero dell'interno.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,

DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo dell'8 marzo 2006, n. 139 recante: «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante: «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 1° agosto 2011, n. 151 recante: «Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;

Visto il decreto del Ministro per i lavori pubblici del 18 dicembre 1975, recante: «Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 26 agosto 1992, recante: «Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998, recante: «Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014 recante: «Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2017 recante: «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139»;

Preso atto che alla data del 31 dicembre 2017 è scaduto il termine di adeguamento alla normativa antincendio, più volte prorogato, degli edifici e dei locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado;

Preso atto che alla stessa data del 31 dicembre 2017 è, altresì, scaduto il termine di adeguamento degli edifici e locali adibiti ad asili nido, relativamente alle prescrizioni indicate all'art. 6, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014;

Considerata la necessità di definire, in materia, indicazioni programmatiche prioritarie ai fini dell'adeguamento delle predette strutture alla normativa di sicurezza antincendio;

Decreta:

Art. 1. Finalità

1. Ai fini indicati nelle premesse, per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici e dei locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché degli edifici e dei locali adibiti ad asili nido, sono definite le indicazioni programmatiche prioritarie previste dal presente decreto.

Art. 2. Indicazioni programmatiche prioritarie per gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuola

1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di prevenzione incendi ed in particolare dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, e ferma restando l'integrale osservanza del decreto del Ministro dell'interno 26 agosto 1992, le attività di adeguamento degli edifici e dei locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, potranno essere realizzate secondo le seguenti indicazioni, attuative del citato decreto ministeriale, che fissano livelli di priorità programmatica:

livello di priorità a): disposizioni di cui ai punti 7.1, limitatamente al secondo comma, lettere a) e b); 8; 9.2; 10; 12;

livello di priorità b): disposizioni di cui ai punti 6.1; 6.2; 6.4; 6.6, limitatamente al punto 6.6.1; 9.3;

livello di priorità c): restanti disposizioni del citato decreto ministeriale.

2. Le attività di adeguamento di cui al presente decreto potranno essere effettuate, in alternativa, con l'osservanza delle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 così come integrato dal decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2017. In tal caso le attività di adeguamento potranno essere articolate secondo modalità attuative che tengano conto delle indicazioni di cui al comma 1.

Art. 3. Indicazioni programmatiche prioritarie per gli edifici ed i locali adibiti ad asili nido

1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di prevenzione incendi ed in particolare dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, e ferma restando l'integrale osservanza delle misure di sicurezza antincendio di cui all'art. 6, lettera a), del decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014, le attività di adeguamento degli edifici e dei locali adibiti ad asili nido, potranno essere realizzate secondo le seguenti indicazioni, attuative del predetto art. 6, lettera a), che fissano livelli di priorità programmatica:

livello di priorità a): disposizioni di cui al punto 13.5, limitatamente ai punti 6.3, limitatamente al comma 1, lettere a) e b), 6.4, 7.2, 9, limitatamente all'allarme acustico, 10, 11, 12 del citato decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014;

livello di priorità b): disposizioni di cui ai punti 13.5, limitatamente ai punti 6.1, 6.2, 6.3 limitatamente al comma 1, lettera c) del decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014;

livello di priorità c): restanti disposizioni di cui all'art. 6, lettera a) del citato decreto.

Art. 4. Sicurezza sui luoghi di lavoro

1. Restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Copyright 2018 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati